

“Aspetti legislativi” relativi al Trattamento acque reflue in enologia¹

Franco Giampietro

I. Premessa

1. Attività viticolo-enologica come attività industriale ovvero come impresa artigianale ?... (700.000 imprese artigiane in Italia secondo il *Dr. Bosco*)
2. Quale il rapporto tra tutela ambientale e costi sostenibili in un mercato italiano (delle Aziende vitivinicole) in crescendo nella gara per la leadership mondiale nel settore ?....

Queste a me sembrano i quesiti di fondo del Seminario ove si confrontano:

Sub 1: L'approccio **preventivo** di tutela dell'ambiente
(quale refluo - liquido o solido ? Scarico o rifiuto ? Acque reflue domestiche o industriali ? Assimilabilità di queste a quelle ? Quale disciplina autorizzatoria ? Quali valori di emissione applicabili ? Scarico o utilizzazione agronomica?).....

Sub. 2: L'approccio **repressivo** della tutela ambientale
(Sospensione - revoca autorizzazione; sanzioni amministrative e/o penali a carico del responsabile aziendale; responsabilità civile per danno all'ambiente (ripristino e/o risarcimento))

Nella specie, il Seminario presenta un progetto di impianto sperimentale di depurazione dei reflui: come sviluppo della tecnologia (autonoma) di depurazione dei reflui prodotti dall'azienda vinicola:

Ma il giurista deve muovere (non solo) dal singolo progetto, dovendo confrontarsi con un'estesa e risalente *normativa*, di cui è tenuto a vagliare l'applicabilità nel caso di specie.

- A) COMUNITARIA è sufficiente richiamare l'elenco contenuto nell'art. 170, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006: 16 direttive che si riconducono alla sola *tutela acque dall'inquinamento*, non senza contare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, interpretativa, in termini vincolanti, delle direttive;
- B) STATALE: da ultimo, il c.d. T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006, in vigore dal 29 aprile 2006, recante 318 articoli e 45 Allegati
- C) REGIONALE: in relazione alle riconosciute competenze legislative e pianificatorie regionali in materia di tutela delle acque, gestione di rifiuti, agricoltura, governo del territorio e tutela della salute;
- D) LOCALE: regolamenti d'igiene e disciplina degli scarichi sul suolo (oltre alle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene ambientale).

¹ Relazione presentata al Workshop del 2 luglio del 2007 "Innovazione e tecnologie del trattamento delle acque reflue in enologia", organizzato dalle Università degli Studi della Tuscia, di Modena e Reggio Emilia e di Verona a Viterbo.

Alla data odierna il citato T.U.A. comprende tre principali settori (o comparti) normativi, pertinenti al tema:

- a) sugli scarichi di acque reflue (Parte III, Sez. II ss.; art. 73 ss.)
- b) sulla gestione dei rifiuti (Parte IV, Capo I ss.: art. 177 ss.)
- c) sulla responsabilità per danno all'ambiente (acque, suolo, sottosuolo, flora e fauna) (Parte VI, artt. 299 – 318)

e relativi Allegati.

Peraltro, si tratta di una legislazione (statale e regionale) in fase di rilevante "assestamento". Infatti:

1. Il T.U.A. è in corso di revisione (dopo il decreto legislativo correttivo n. 1; è stato appena espresso il parere delle Camere sul decreto correttivo n. 2; ma già si annunciano modifiche in materia di bonifiche e danno ambientale);
2. Non è riuscito a realizzare "i conclamati" obiettivi della semplificazione/razionalizzazione delle leggi;
3. Ha lasciato in vigore numerose leggi e decreti, ai quali fa richiamo (per es. v. art. 127 T.U.A. che mantiene in vigore il D.Lgs. n. 99/1992);
4. Rinvia ad una disciplina transitoria o futura (v. art. 170, comma 7; 112, comma 2, T.U.A.: sullo smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue).

II. Scarichi, rifiuti ed utilizzazione agronomica nell'attività vitivinicola

Ne consegue che:

Il nuovo regime del T.U.A. è ancora di "rodaggio" quanto al testo dei precetti vigenti e, a maggior ragione, quanto alla loro interpretazione – applicazione.

Infatti:

1. Attende interventi legislativi "regionali"
 - sull'*utilizzazione agronomica* dei reflui (v. art. 112, commi 1-3, T.U.A.);
 - sulla designazione e classificazione acque e definizione obiettivi di qualità o a specifica destinazione: v. art. 101, commi 1 e 2, T.U.A.;
 - sull'assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue da aziende agricole vitivinicole: v. art. 101, comma 7, lett. c) e lett. e); (v., da ultimo, la Legge regionale Toscana, n. 20 del 31 maggio 2006 nonché il Regolamento di attuazione della Legge regionale Toscana n. 64/2001, approvato con Decreto Pres. Giunta regionale n. 28/R del 23 maggio 2003; e la Legge regionale Lazio 23 novembre 2006, n. 17, che rinvia a futuri regolamenti regionali)
2. Attende il consolidarsi di una giurisprudenza della Corte di Cassazione, interpretativa del nuovo regime, con i rischi di un "trascinamento degli orientamenti precedenti" nel nuovo regime (per es.: sulla *nozione di scarico* e *nozione di rifiuto*: il nuovo testo dell'art. 74, comma 1, lett. ff))

3. Attende le modifiche preannunciate (v. per es. lo schema di D.L. correttivo n. 2 sulla nozione di scarico, che "ritorna" alla definizione, contenuta nel previgente D.Lgs. n. 152/1999 e succ. modifiche).

In questo contesto legislativo "in subbuglio", è opportuno soffermarsi su:

1. *La nuova nozione di scarico*: art. 74, lett. ff):

Non è più quella del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche: "immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili" perché la nuova definizione si limita a dire: "qualsiasi immissione di acque reflue in ..." Di qui torna il problema dell'inquadramento dello scarico "indiretto" (tramite autobotti ...); lo scarico o l'immissione "occasionale" ...

- C'è una prima giurisprudenza che ripropone la precedente definizione ...
- resta fermo il divieto di abbandono di rifiuti allo stato liquido (art. 14, commi 1 e 3, Decreto Ronchi; e v. ora art. 192, comma 2, identico a quello previgente).

2. Il rapporto tra gestione dei rifiuti *liquidi* e scarichi di *acque reflue*.

Non si tratta di una questione teorica, perché definire l'una (la gestione di rifiuti) o l'altro (lo scarico di acque reflue) significa "dover" applicare discipline *differenziate* e quindi dover rispettare obblighi e procedimenti autorizzatori *distinti*.

3. Definizione della tipologia delle acque reflue:

- a) Rileva, soprattutto, la natura - caratteristiche delle medesime: v. definizione delle acque reflue *domestiche* (art. 74, lett. g)) e di quelle *industriali* (lett. h)), piuttosto che la provenienza da insediamento produttivo, civile o di servizi (es.: acque reflue *domestiche* → da residenze o di servizi: "derivanti prevalentemente da metabolismo umano o da attività domestiche").

- b) Gli scarichi delle case vitivinicole sono assimilabili a queste ultime ?

4. Criteri generali disciplina scarichi (non solo secondo valori-limite tabellari), ma in funzione obiettivi di qualità corpi idrici (art. 101, comma 1), con ampio spazio alla disciplina integrativa delle regioni (art. 101, comma 2).

5. *Assimilabilità alle acque domestiche* (art. 101, comma 7)

lett. c) delle acque da imprese agricole che trasformano o valorizzano la produzione agricola ...

lett. e) aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale

Domanda:

Legge regionale necessaria sub e), ma anche sub c) ?

Rischio:

In difetto di legge regionale che definisca *parametri obiettivi di assimilabilità*, è più disagiata sostenere l'assimilabilità alle acque domestiche delle acque reflue da attività vitivinicola nel caso in cui il giudice penale sostenesse che si tratta di reflui "industriali" e non di reflui "domestici".

Scarichi abusivi senza autorizzazione:

- a) sanzioni *amministrative*: art. 133 – se si tratta di scarichi acque reflue “domestiche”
 - b) sanzioni *penali* (+ sequestro pen. impianto): ove si tratti di scarichi acque reflue “industriali”
- A) Quanto all'utilizzazione agronomica: (cfr. artt. 74, lett. p); e 112) si consideri che si deve trattare di:
- Acque reflue provenienti dalle aziende ex art. 101, comma 7, lett. c), citato;
 - E' prevista una disciplina regionale (condizionata da decreto ministeriale?): con obbligo di mera comunicazione (→ art. 112, comma 3, lett. b));
 - Rappresenta la disciplina più semplificata in materia
- Ma, sotto il profilo sanzionatorio, si affollano troppe disposizioni:
art. 133, comma 5; 137, comma 14 (quivi, è previsto arresto o ammenda)
- B) Quanto allo smaltimento dei fanghi da depurazione:
Accanto all'art. 127, comma 2 (sanzione amministrativa) si consulti l'art. 127, comma 1, che rinvia al D.Lgs. n. 99 del 1992 (*resta ferma la disciplina*) e che, a sua volta, prevede sanzioni penali (con riferimento, naturalmente, alla disciplina sui rifiuti, ma con rinvio al D.P.R. n. 915/1982 → già abrogato dal Decreto Ronchi, a sua volta, abrogato dal T.U.A. (Parte IV)

III. La responsabilità civile per danno all'ambiente

Sulla responsabilità per danno ambientale (Parte VI):

si segnala che è istituito “orizzontale”, e quindi applicabile a chiunque, per colpa, cagiona un pregiudizio significativo e misurabile alle risorse naturali (acque, superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, flora e fauna protetta ecc. in violazione di leggi o di provvedimenti amministrativi (v. artt. 300, commi 1 e 2; 311, comma 2)

- Dall'evento di alterazione delle risorse ambientali deriva, a carico del responsabile, l'obbligo del ripristino, a sue spese, della situazione anteriore all'illecito e, nel caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino, il risarcimento del valore economico del danno a favore del Ministro dell'ambiente, che provvede con ordinanza (v. artt. 313, comma 1; 314, comma 3);
- Si tenga conto che l'intervento risarcimento del danno all'ambiente importa i seguenti benefici:
 - a) sospensione condizione pena (art. 139)
 - b) circostanza attenuante : diminuzione della pena . da 1/2 a 2/3 (art. 140)
- Ma soprattutto, si consideri la severa disciplina del c.d. danno presunto, (prevista dall'art. 314, comma 3):
 - In caso di illecito amministrativo o penale ambientale (e, quindi, da scarico o da rifiuto ecc.), è previsto a carico del responsabile il risarcimento del danno ambientale per un importo pari a 3 volte la misura della sanzione amministrativa pecuniaria o della pena detentiva irrogata (400 € per ciascun giorno di pena detentiva).

IV. Conclusioni e prospettive

Questo Convegno rappresenta una preziosa iniziativa per avviare una collaborazione, interdisciplinare (giuridica, tecnica, economica), che non può essere episodica, ma che deve "ricostruire", in modo coerente (e forse con qualche suggerimento per il legislatore e quindi allo stesso Ministero dell'Ambiente) una *disciplina operativa ed efficace* della depurazione effluenti dall'attività enologica, che sia, nello stesso tempo, *appropriata* per un elevato livello di tutela dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo competitivo del mercato italiano vitivinicolo nel mondo.

Le osservazioni che precedono evidenziano che per raggiungere tali obiettivi, nel nostro Paese, "c'è molto da fare" ! ...

Bibliografia minima:

- F.GIAMPIETRO (a cura di), Commento al T.U. ambientale, IPSOA, 2006, pp. 285
- F.GIAMPIETRO (a cura di), La responsabilità per danno all'ambiente, Giuffrè, 2006, pp. 580
- Sito web: www.giuristiambientali.it